

ACCORDO SINDACALE CONTINUITY CREDIT & PARTNER CARE: PROROGA DELLA SCADENZA

Il giorno, 20 gennaio 2026 in Firenze

Tra

FINDOMESTIC BANCA S.P.A., di seguito anche "Banca" e/o "Azienda"

e

le Segreterie degli Organi di Coordinamento delle RSA FABI, FIRST CISL, FISAC CGIL, e UILCA

premesso che

- in data 06/06/2017, Azienda e OO.SS. hanno stipulato un accordo sindacale relativo alla CCP, con decorrenza dalla data del 1° luglio 2017 sino al 31 dicembre 2020, con tacito rinnovo quadriennale a partire dal 1° gennaio 2021, salvo disdetta di una delle Parti, da comunicarsi entro il 30 settembre precedente a ciascuna scadenza;
- in data 17/09/2024 l'Azienda ha comunicato formalmente alle OO.SS. la disdetta del suddetto accordo;
- le Parti hanno da subito avviato un confronto per addivenire ad una nuova intesa che regolamentasse l'Unità Organizzativa Continuity Credit & Partner Care;
- tale intesa è stata effettivamente raggiunta in data 06/12/2024, con validità dalla data del 01/01/2025 sino al 31 dicembre 2025, con tacito rinnovo annuale a partire dal 1° gennaio 2026, salvo disdetta di una delle Parti, da comunicarsi entro il 30 settembre precedente a ciascuna scadenza;
- nessuna delle Parti ha disdetto l'accordo nei termini di cui sopra;
- il giorno 30/09/2025 è stata siglata una nuova intesa in base alla quale è stata disposta la "mera" sospensione, fino al 31 ottobre 2025, del termine di disdetta al 30 settembre 2025 (art. 13 dell'accordo del 6 dicembre 2024);
- Le Parti hanno proseguito il confronto anche dopo il 31 ottobre 2025, non rinvenendo, peraltro, gli estremi per giungere ad una nuova intesa che regolamenti la struttura Continuity Credit & Partner Care. Nel corso delle interlocuzioni sul tema, le Parti hanno constatato anche una costante diminuzione delle attività allocate presso la struttura e, contestualmente, una flessione della pianta organica in essere nell'Unità Organizzativa, tale che l'Azienda ha comunicato alle OO.SS. l'intenzione di non avvalersi più della predetta struttura nel prossimo futuro.

-

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene quanto segue:

Art. 1 (Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo;

Art. 2 (Proroga dell'accordo del 6 dicembre 2024)

Le Parti concordano di prorogare la vigenza dell'accordo del 6 dicembre 2024 al 30 Giugno 2026, al solo scopo di permettere gli adempimenti, anche di natura amministrativa, necessari alla redistribuzione delle attività attualmente in carico alla struttura Continuity.

In relazione a quanto previsto al punto 3 dell'articolo 5 del suddetto accordo, l'Azienda si impegna, entro il periodo di scadenza della suddetta proroga, ad accogliere la richiesta di trasferimento geografico, limitatamente alle strutture di rete della Direzione Operations, del lavoratore/lavoratrice che abbia avanzato detta richiesta nel momento più risalente.

Impregiudicata la decorrenza al 1° luglio 2026 degli effetti degli eventuali accordi che dovessero essere raggiunti tra le Parti medesime.

Art. 3 (Risorse attualmente impiegata nell' l'Unità Organizzativa Continuity Credit & Partner Care)

In relazione alle lavoratrici /lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato attualmente inseriti nell'Unità Organizzativa sopra indicata, la Parti concordano la seguente regolamentazione:

- La successiva ricollocazione in altra struttura aziendale non comporterà in alcun caso la perdita del requisito della permanenza nel ruolo per almeno 2 anni, previsto dall'Azienda come condizione per la partecipazione a futuri Job Posting;
- Si stabilisce la concessione di un contributo straordinario, sotto forma di credito welfare, di € 1.000,00 per gli anni 2026/2027/2028. Detto contributo sarà visibile nei mesi di gennaio di ogni anno, salvo il 2026, per il quale la messa a disposizione avverrà il prima possibile, compatibilmente con i tempi tecnici necessari;
- Per le risorse assunte con contratto Part Time, si stabilisce un contributo ulteriore di € 500,00, da erogarsi alla sottoscrizione del presente accordo, a seguito del decorrere dei tempi tecnici necessari;
- A tutti i lavoratori inseriti nel percorso Operativi previsto dal CCA Aziendale, viene riconosciuta un'accelerazione immediata di 6 mesi.

Art.4 (Clausola Finale)

Le Parti concordano nel ritenere non più in vigore l'accordo 31.03.98 "Piattaforma Telemarketing" prorogato dall'articolo 23 del CCA Aziendale.

Letto, confermato e sottoscritto.

FINDOMESTIC BANCA S.P.A.

FABI

FIRST CISL

FISAC CGIL

UILCA